

CONCORSO ENOLOGICO “L’UMBRIA DEL VINO” – EDIZIONE 2024

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Comitato organizzatore

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, di concerto con la Regione dell'Umbria, con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria – Agricoltori Italiani dell'Umbria, con il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, con l'Associazione Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria e con Confcooperative Umbria, promuove il concorso enologico “L'Umbria del Vino” – edizione 2024”.
2. I soggetti indicati al precedente comma costituiscono il comitato organizzatore del concorso, comitato che è presieduto dal presidente della Camera di Commercio dell'Umbria. L'ingresso di ulteriori soggetti nel comitato organizzatore, che abbiano tra le finalità lo sviluppo e la promozione del territorio, comporta la modifica del presente regolamento.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate a Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Umbria. La segreteria ha la funzione di eseguire le decisioni del comitato organizzatore nonché curare le attività amministrative e promozionali previste nel rispetto del presente regolamento e della normativa nazionale di riferimento.
4. Il concorso si svolge con l'autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ottenuta su istanza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, di seguito denominata, ai sensi dell'art. 2 del DM 9 novembre 2017, “Organismo autorizzato”. Il presente regolamento può essere variato solo previa autorizzazione dello stesso Ministero.

Articolo 2 – Finalità

1. Il concorso si propone di:
 - a) valorizzare l'opera delle aziende vinicole umbre, con particolare riferimento alle medie e piccole realtà, per favorirne la conoscenza e l'apprezzamento nei consumatori nonché rafforzarne la presenza nei mercati;
 - b) stimolare sempre di più i produttori verso un miglioramento della qualità del prodotto;
 - c) sostenere lo sviluppo del turismo attraverso la diffusione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione e vini ammessi

1. Possono partecipare al concorso le aziende produttrici con sede e/o unità locali produttive nella Regione dell'Umbria.
2. Per aziende produttrici si intendono quelle che, in proprio o avvalendosi di terzi, trasformano l'uva o il mosto in vino con le caratteristiche previste nei disciplinari di produzione. Non possono essere presentati campioni da aziende che curano solamente la commercializzazione dei vini.
3. Il concorso prevede le seguenti categorie di prodotto: vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino spumante di qualità, vino frizzante, vino dolce. I vini partecipanti, eccetto i vini spumanti di qualità, devono essere classificati esclusivamente come DOC (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata garantita) e IGT (indicazioni geografiche tipiche).
4. Ciascuna azienda può presentare fino a n. 6 vini, anche della stessa categoria di prodotto come definita al comma precedente.
5. Possono partecipare al concorso soltanto le partite di vino omogenee che, al momento dell'iscrizione, siano già nella diretta disponibilità del concorrente e che abbiano un quantitativo di almeno 1,5 hl. per ciascun vino presentato. La struttura della partita deve essere costituita da bottiglie aventi una capacità non inferiore a 0,375 litri e, trattandosi di concorso regionale, anche superiore a 2 litri.
6. Le aziende partecipanti devono essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale.
7. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i vini non conformi alle normative vigenti ed i vini presentati da produttori, singoli o associati, che abbiano avuto a loro carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni, tramite idonea certificazione sostitutiva di atto notorio come da allegata domanda.
8. Le aziende che hanno inviato campioni giudicati non conformi alle regole del concorso non avranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione né alla restituzione dei campioni inviati e/o non ammessi.

CONCORSO ENOLOGICO “L’UMBRIA DEL VINO” – EDIZIONE 2024

Art. 4 – Modalità di partecipazione, modulistica e tempistica

1. Per partecipare al concorso è prevista una quota d'iscrizione definita nella scheda di partecipazione e proporzionale al numero dei vini presentati. La quota di partecipazione sarà in ogni caso contenuta entro il limite delle effettive spese di organizzazione.

2. I soggetti che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.4 del DM 9/11/2017, esclusivamente, sulla base del facsimile scaricabile dai siti www.umbria.camcom.it e www.promocameraumbria.it tramite email a promocamera@umbria.camcom.it nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 4 dicembre 2023. Le fasi concorsuali si concluderanno entro marzo 2024.

3. I soggetti partecipanti devono provvedere direttamente alla consegna dei vini, in bottiglie regolarmente confezionate ed etichettate, nelle seguenti misure alternative:

- numero 6 bottiglie dello stesso lotto della capacità di lt 0,75
- numero 9 bottiglie dello stesso lotto della capacità di lt. 0,50
- numero 12 bottiglie dello stesso lotto della capacità di lt. 0,375.

4. I campioni devono essere inviati al seguente indirizzo: Camera di Commercio Industria e Artigianato dell'Umbria, Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA, entro e non oltre il 15 dicembre 2023. All'esterno del pacco contenente i vini dovrà essere riportata la dicitura: “campione non commerciale per concorso enologico regionale “L'Umbria del Vino” – edizione 2024” ed il numero identificativo del campione come individuato nella domanda.

5. Le spese di spedizione dei campioni sono a carico delle aziende partecipanti.

6. Dal momento del ritiro da parte della Camera di Commercio dell'Umbria, i vini saranno conservati secondo le norme di buona tecnica enologica.

Articolo 5 – I Campioni

1. I campioni relativi a ciascuna partita sono prelevati direttamente da un responsabile dell'impresa.

2. Per ogni prelievo sarà redatto un apposito verbale secondo il modello predisposto dall'Organismo autorizzato e rilasciato in autocertificazione scaricabile dai siti www.promocameraumbria.it e www.umbria.camcom.it. Il verbale deve essere redatto in duplice copia, una delle quali è trattenuta dall'azienda ed un'altra è trasmessa all'Organismo autorizzato unitamente alla domanda. I vini:

- DOC e DOCG devono essere già certificati e quindi già in possesso di attestato di idoneità
- IGT e gli spumanti di qualità vale la relativa giacenza sul registro telematico del Sian.

3. I campioni di vino sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici:

- a) il primo attributo dall'apposito incaricato dell'Organismo autorizzato al momento dell'arrivo dei campioni alla Camera di Commercio dell'Umbria
- b) il secondo attributo prima della presentazione alle commissioni di valutazione da parte del pubblico ufficiale identificato nel Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria.

4. Il Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria, coadiuvato dalla Segreteria del concorso, garantisce la regolarità dello svolgimento del concorso per quanto concerne gli aspetti formali e le modalità operative.

Articolo 6 – Commissione di degustazione

1. La Commissione di degustazione, in breve “commissione” nel seguito, è composta da almeno n. 7 membri, di cui almeno 4 tecnici degustatori, aventi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 e 3, del DM 9.11.2017, ed i restanti scelti fra esperti del settore vinicolo, sommelier, specialisti nell'ambito della comunicazione e della ristorazione, nominati dall'Organismo autorizzato ed individuati tra professionisti con consolidata esperienza, a livello nazionale ed internazionale anche non umbri. Il presidente della commissione viene nominato tra i tecnici degustatori. In caso di assenze improvvisate per la validità della commissione devono essere presenti comunque almeno 5 membri con la composizione prevista all'art. 6, comma 2, del decreto. È in ogni caso possibile prevedere dei supplenti.

2. Per specifiche esigenze, anche connesse alla numerosità dei campioni presentati, è possibile prevedere più commissioni

CONCORSO ENOLOGICO “L’UMBRIA DEL VINO” – EDIZIONE 2024

o una commissione con un numero maggiore di giurati, sempre nel rispetto della presenza di un numero di membri dispari pari o superiori a 5 e sempre con una presenza non inferiore al 60% di tecnici degustatori.

3. Le commissioni non possono degustare in ciascuna seduta più di 15 campioni e non possono effettuare più di 4 sedute al giorno opportunamente intervallate.

4. Le valutazioni sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale “Union Internationale des Oenologues” o “Union internationale des oenologes/organizzazione internazionale della vigna e del vino”.

5. I campioni vengono presentati alla Commissione indicando:

- il numero di anonimizzazione
- denominazione (doc, docg, ecc.)
- categoria (vino bianco, rosso, rosato, vino spumante, vino dolce, vino frizzante)
- tipologia (es. Montefalco Sagrantino secco, Montefalco rosso, Umbria grechetto ecc.)
- annata di produzione (nel solo caso delle IG qualora venga rivendicata).

6. L'ordine di degustazione dei vini verrà definito dal capo panel della commissione di degustazione.

7. Il punteggio finale di ogni campione è determinato dalla media aritmetica dei singoli giudizi numerici, espressa con decimali, previa eliminazione del punteggio più alto e di quello più basso.

8. Il giudizio della giuria è definitivo ed inappellabile.

9. Il Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria garantisce gli aspetti formali e le modalità operative anche della disanonimizzazione ed al termine dei lavori redige, coadiuvato dalla Segreteria del concorso, una graduatoria sulla base della classifica determinata dagli assaggi. Al termine viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria.

10. A salvaguardia del prestigio delle aziende, non viene reso noto al pubblico il nome delle aziende partecipanti, salvo le vincitrici, così come il punteggio assegnato ai singoli campioni e alle singole aziende. Al contrario, dietro richiesta, è possibile trasmettere alla singola azienda copia delle schede di valutazione, opportunamente stralciate nella parte contenente nome e firma dei commissari, relativamente a ciascun vino presentato.

Articolo 7 - Distinzioni

1. I vini che hanno ottenuto un punteggio di almeno 85/100 centesimi, concorrono all'assegnazione di specifici premi, consistenti in medaglie **e/o diplomi e/o manufatti** per:

a) i vini 1° e 2° classificato, in base al punteggio raggiunto, nelle singole categorie: vino bianco, rosso, rosato, vino spumante di qualità, frizzante e vino dolce. Qualora nella singola categoria risultino iscritti almeno n. 20 vini, vengono assegnati premi al 1° e 2° classificato distinti per denominazione DOC/DOCG e per denominazione IGT

b) il giovane imprenditore, uomo o donna, titolare e/o legale rappresentante con età pari o inferiore a 40 anni, che consegue il maggiore punteggio tra tutti i vini presentati a concorso

c) l'impresa femminile, titolare e/o legale rappresentante, che consegue il maggior punteggio tra tutti i vini presentati a concorso

d) vino biologico. Al fine di promuovere la produzione biologica, viene riconosciuto un premio anche al vino che, già in possesso di idonea certificazione, consegue il maggior punteggio tra tutti i vini biologici partecipanti al concorso ed indicati nella domanda di adesione.

2. Per i vini assegnatari dei premi di cui al comma precedente è prevista la possibilità di utilizzare specifico bollino da applicare sulle confezioni dei vini vincitori e da rilasciare con le modalità indicate al successivo comma 6.

3. Una azienda non può ottenere più di un riconoscimento tra quelli previsti al comma 1 ed indicati con le lettere a), b), c) e d). Qualora a seguito dei punteggi ottenuti l'azienda risultasse aggiudicataria, sia con lo stesso vino sia con vini diversi, di più di un riconoscimento tra quelli menzionati, viene data priorità al premio che risulta contrassegnato dalla lettera che occupa la posizione più alta nell'elenco di cui al comma 1, applicando cioè un ordine decrescente, dalla lettera a) fino a scendere alla lettera d). Qualora, inoltre, una stessa azienda risultasse aggiudicataria di più di un premio con vini diversi all'interno di ogni singola lettera di cui al comma 1, viene data priorità al vino che ha ottenuto la migliore posizione.

4. La proclamazione e la premiazione dei vincitori avvengono durante lo svolgimento di un apposito evento.

5. Dell'assegnazione dei premi sarà data ampia comunicazione alla stampa ed agli altri organi di informazione.

CONCORSO ENOLOGICO “L’UMBRIA DEL VINO” – EDIZIONE 2024

6. L'organismo ufficialmente autorizzato rilascia alle aziende il cui vino sia risultato vincitore di una delle categorie di partecipazione, l'autorizzazione all'uso del bollino “Concorso Enologico Regionale “L’Umbria del Vino” - Vincitore” . Tali autorizzazioni vengono rilasciate secondo le seguenti modalità:

- a) l'azienda vincitrice deve presentare specifica richiesta scritta all'organismo autorizzato entro 60 giorni dalla assegnazione del premio
- b) i bollini vengono forniti dall'organismo autorizzato, previo pagamento da parte dell'azienda richiedente delle spese di stampa sostenute
- c) il numero di bollini stampati deve corrispondere alla quantità di partita di vino dichiarata in fase di prelievo, così come riportata nel verbale di prelievo
- d) Il bollino deve essere apposto esclusivamente sulla partita di vino risultata vincitrice
- e) È fatto divieto di riportare in etichetta o nel packaging del vino premiato altri riferimenti al Concorso, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo.

8. Clausola di conciliazione

1. Per eventuali controversie connesse all'espletamento del concorso è previsto obbligatoriamente il tentativo di conciliazione presso l'organismo di mediazione della Camera di Commercio dell'Umbria. In caso di mancata conciliazione la competenza è del foro di Perugia.

9. Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al dettato del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 9 novembre 2017.